

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3037 del 23/05/2025
Oggetto	LR 7/2004. VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE SUL FIUME MARECCHIA AD USO PROVVISORIO PER OPERE DI CANTIERIZZAZIONE IN ALVEO E IN ENTRAMBE LE SPONDE PRESSO PONTE SP 107 AL KM 0+050 IN LOCALITA' CA' MIGLIORE NEI COMUNI DI NOVAFELTRIA E MAIOLO (RN), OLTRE AD AREA DEMANIALE LIMITROFA (INVARIATA) AD USO PONTE STRADALE A REGOLARIZZAZIONE E IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA, AL FINE DELLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN AMPLIAMENTO. RICHIEDENTE: PROVINCIA DI RIMINI. PROCEDIMENTO RN23T0010
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3166 del 23/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre MAGGIO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: LR 7/2004. VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE SUL FIUME MARECCHIA AD USO PROVVISORIO PER OPERE DI CANTIERIZZAZIONE IN ALVEO E IN ENTRAMBE LE SPONDE PRESSO PONTE SP 107 AL KM 0+050 IN LOCALITA' CA' MIGLIORE NEI COMUNI DI NOVAFELTRIA E MAIOLO (RN), OLTRE AD AREA DEMANIALE LIMITROFA (INVARIATA) AD USO PONTE STRADALE A REGOLARIZZAZIONE E IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA, AL FINE DELLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN AMPLIAMENTO. RICHIEDENTE: PROVINCIA DI RIMINI - PROCEDIMENTO RN23T0010

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";

- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19/12/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell’organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale di Arpae SAC Rimini n. DET-AMB-2024-1772 del 26/03/2024, con la quale è stata rilasciata alla Provincia di Rimini (C.F./P.IVA 91023860405):

- A.** fino al 31/12/2042 la concessione a regolarizzazione per l’occupazione di un’area demaniale sul fiume Marecchia ad uso **attraversamento stradale (SP 107 al km 0+050)** in località Ca’ Migliore in Comune di Novafeltria (identificazione catastale Sez. A Foglio 13 Particella 1934 e antistante) e in Comune di Maiolo (identificazione catastale Foglio 12 Particella 423 e antistante) da ricostruire in ampliamento da 1 a 2 corsie per una superficie complessiva di di m² 2.445 e per una lunghezza complessiva di 212 m, suddivisi in ponte di 138 m, rampe di 45 m e strada di 39 m, con realizzazione di un

depuratore delle acque di prima pioggia (in sponda sinistra, lato monte) per una superficie di m² 21 collegato al ponte tramite una condotta in PVC DN 300 e 500;

- B.** per 30 mesi (decorrenti dal 04/12/2023) la concessione per l'**occupazione provvisoria** di un'ulteriore area demaniale limitrofa di 13.620 m² in alveo e in entrambe le sponde del fiume Marecchia per **opere di cantierizzazione**, con piste di servizio, un guado su 4 tubi DN 900 e un attraversamento in TOC per alloggiamento cavi, al fine urgente della demolizione e ricostruzione in ampliamento del ponte SP 107 al km 0+050 in Comune di Novafeltria (identificazione catastale Sez. A Foglio 13 Particella 1934 e antistante Particelle 1936-1934-1904) e in Comune di Maiolo (identificazione catastale Foglio 12 Particella 423 e antistante Particelle 423 571-1);

Tali aree sono identificate negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del suddetto atto - pratica **RN23T0010**.

VISTA l'istanza, corredata dagli allegati tecnici, pervenuta il 19/03/2025 con protocollo n. PG/2025/52040, integrata in data 25/03/2025 con protocollo PG/2025/56660 e in data 01/04/2025 con protocollo PG/2025/61545, con cui l'Ing. Vittori Giovannino (C.F. VTT GNN 61P20 H294E) in qualità di titolare P.O. Servizio Infrastrutture Viarie dell'Area delle Politiche del Territorio della Provincia di Rimini (C.F./P.IVA 91023860405) con sede legale in Comune di Rimini (RN) ha richiesto variante alla concessione DET-AMB-2024-1772 del 26/03/2024 per la sola area di cantiere e solo per la posa di un cavidotto DN 110 mm di 110 m di lunghezza, in attraversamento del fiume Marecchia, da realizzare aereo invece che in subalveo;

DATO ATTO:

- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 03/04/2025, trasmessa e registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2025/63725 ha rilasciato relativamente alla variante chiesta autorizzazione idraulica e nulla osta idraulico prot. n. 25649 U. del 03/04/2025, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di

condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota del 26/03/2025 PG/2025/56872;

- che il richiedente ha dichiarato di accettare le Condizioni d'Obbligo indicate nel disciplinare stabilite per le acque lotiche/*reti tecnologiche, impianti a fune ed impianti tecnologici* ricadenti nella perimetrazione dell'area ZSC-ZPS IT4090003 RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA (L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191), ovvero di non svolgere pratiche soggette a screening da parte della Regione Emilia-Romagna Settore Aree protette Foreste e Sviluppo zone montane Area Biodiversità;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2025/93907 del 21/05/2025;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 24/03/2025, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. che il concessionario è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 895/2007 913/2009 e 173/2014 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
3. che il concessionario è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la variante della concessione della DET-AMB-2024-1772 del

26/03/2024 per la sola area di cantiere e solo per la posa di un cavidotto DN 110 mm di 110 m di lunghezza, in attraversamento del fiume Marecchia, da realizzare aereo invece che in subalveo;

- di confermare la scadenza della concessione al **31/12/2042** per il **ponte SP 107 al km 0+050 con depuratore delle acque di prima pioggia** e per **30 mesi** per le **aree provvisorie di cantiere** comprensive di piste di servizio, guado e attraversamento aereo per alloggiamento cavi;
- di stabilire in **30 mesi** la durata dell'**autorizzazione idraulica** alla **realizzazione dei lavori, decorrenti dal 03/04/2025**, data di rilascio del parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (autorizzazione idraulica e nulla osta idraulico prot. n. 25649 U. del 03/04/2025);
- di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso senza fini di lucro, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi D.G.R. 895/2007, della D.G.R. 173/2014, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
- di dare atto che le spese di istruttoria sono introitate su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
- di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto. Tale disciplinare integra il disciplinare della DET-AMB-2024-1772 del 26/03/2024;
- di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nell'**autorizzazione idraulica e nulla osta idraulico** prot. n. 25649 U. del 34/04/2025), di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 03/04/2025, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2025/63725;;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di

interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Provincia di Rimini (C.F./P.IVA 91023860405), con sede legale in Comune di Rimini, la variante alla concessione n. DET-AMB-2024-1772 del 26/03/2024 per la sola occupazione provvisoria dell'area di cantiere di 13.620 m² e solo per la posa di un **cavidotto** DN 110 mm di 110 m di lunghezza, in attraversamento del fiume Marecchia, da realizzare **aereo** invece che in subalveo, mantenendo invariate le restanti opere di cantierizzazione (comprendenti piste di servizio e guado), in Comune di Novafeltria (identificazione catastale Sez. A Foglio 13 Particella 1934 e antistante Particelle 1936-1934-1904) e in Comune di Maiolo (identificazione catastale Foglio 12 Particella 423 e antistante Particelle 423 571-1) al fine urgente della demolizione e ricostruzione in ampliamento del limitrofo ponte SP 107 al km 0+050; Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto. La restante area ad uso attraversamento stradale (SP 107 al km 0+050) e depuratore delle acque di prima pioggia rimane invariata - codice pratica **RN23T0010**;
2. di confermare la data di scadenza della concessione al **31/12/2042** per il **ponte SP 107 al km 0+050 con depuratore delle acque di prima pioggia** e per **30 mesi** per le **aree provvisorie di cantiere** comprensive di piste di servizio, guado e attraversamento aereo per alloggiamento cavi;
3. di confermare quanto stabilito nell'atto n. DET-AMB-2024-1772 del 26/03/2024;
4. di stabilire in **30 mesi** la durata dell'**autorizzazione idraulica** alla **realizzazione dei lavori, decorrenti dal 03/04/2025**, data di rilascio del parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile (autorizzazione idraulica e nulla osta idraulico prot. n. 25649 U. del 03/04/2025);

5. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
6. di dare atto che le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto. Tale disciplinare integra il disciplinare della DET-AMB-2024-1772 del 26/03/2024;
8. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico e Autorizzazione Idraulica prot n. 25649 U. del 03/04/2025, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 03/04/2025, trasmessa e registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2025/63725;
9. di recepire nel citato disciplinare le Condizioni d'Obbligo contenute nella Det. dir. 03/luglio/2023 allegato A - *“elenco delle tipologie dei piani, dei programmi dei progetti, degli interventi e delle attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di pre-valutazione di incidenza regionale”*- stabilite per le acque lotiche/reti tecnologiche, impianti a fune ed impianti tecnologici ricadenti nella perimetrazione dell'area ZSC-ZPS IT4090003 RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA;
10. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a

- carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
 13. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
 14. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 15. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 16. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato de Donato

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata a Provincia di Rimini (C.F./P.IVA 91023860405), con sede legale in Comune di Rimini - codice pratica **RN23T0010**. Tale disciplinare integra il disciplinare allegato alla DET-AMB-2024-1772 del 26/03/2024.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente disciplinare riguarda la **variante alla concessione RN23T0010 rilasciata con DET-AMB-2024-1772 del 26/03/2024 per la quale è previsto:**

- A.** l'occupazione a regolarizzazione di un'area demaniale sul fiume Marecchia ad uso **attraversamento stradale (SP 107 al km 0+050)** in località Ca' Migliore in Comune di Novafeltria (identificazione catastale Sez. A Foglio 13 Particella 1934 e antistante) e in Comune di Maiolo (identificazione catastale Foglio 12 Particella 423 e antistante) da ricostruire in ampliamento da 1 a 2 corsie per una superficie complessiva di 2.445 m^2 e per una lunghezza complessiva di 212 m, suddivisi in ponte di 138 m, rampe di 45 m e strada di 39 m, con realizzazione di un **depuratore delle acque di prima pioggia** (in sponda sinistra, lato monte) per una superficie di 21 m^2 collegato al ponte tramite una condotta in PVC DN 300 e 500;
- B.** l'**occupazione provvisoria** di un'ulteriore area demaniale limitrofa di 13.620 m^2 in alveo e in entrambe le sponde del fiume Marecchia per **opere di cantierizzazione**, con piste di servizio, un guado su 4 tubi DN 900 e un attraversamento in TOC per alloggiamento cavi, al fine urgente della demolizione e ricostruzione in ampliamento del ponte SP 107 al km 0+050 in Comune di Novafeltria (identificazione catastale Sez. A Foglio 13 Particella 1934 e antistante Particelle 1936-1934-1904) e in Comune di Maiolo (identificazione catastale Foglio 12 Particella 423 e antistante Particelle 423 571-1);

Tali aree sono identificate negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale dell'atto DET-AMB-2024-1772 del 26/03/2024.

La presente **variante** riguarda la sola occupazione provvisoria dell'area di cantiere di 13.620 m² e solo la posa di un **cavidotto** DN 110 mm di 110 m di lunghezza, in attraversamento del fiume Marecchia, da realizzare **aereo** invece che in **subalveo**, mantenendo invariate le restanti opere di cantierizzazione (comprendenti piste di servizio e guado), in Comune di Novafeltria (identificazione catastale Sez. A Foglio 13 Particella 1934 e antistante Particelle 1936-1934-1904) e in Comune di Maiolo (identificazione catastale Foglio 12 Particella 423 e antistante Particelle 423 571-1) al fine urgente della demolizione e ricostruzione in ampliamento del limitrofo ponte SP 107 al km 0+050; Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto. La restante area ad uso attraversamento stradale (SP 107 al km 0+050) e depuratore delle acque di prima pioggia rimane invariata.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La scadenza della concessione è confermata al **31/12/2042** per il **ponte SP 107 al km 0+050 con depuratore delle acque di prima pioggia** e per **30 mesi** per le **aree provvisorie di cantiere** comprensive di piste di servizio, guado e attraversamento aereo per alloggiamento cavi;

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Per la tipologia d'uso, ai sensi della L.R. n.7/2004, della D.G.R. n. 895/2007 e della nota n. 722/2008, trattandosi di occupazione di aree del demanio idrico per l'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, riconducendo a queste anche le attività connesse alla viabilità

pubblica, il Concessionario è esentato dal pagamento del canone;

3. Essendo Le Province fra i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della L. 31/12/2009 n. 196, il Concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2 del 30.04.2015;

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le

Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

In riferimento alla presente variante:

- A)** L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "***Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica***" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) Considerato che l'area ricade all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000

(area cod. **IT4090003 ZSC-ZPS IT4090003 "RUPI E GESSI DELLA VALMARECCHIA"**)

dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni relative alle *"reti tecnologiche, impianti a fune ed impianti tecnologici"* di seguito ed integralmente riportate:

"Omissis ..

1. *I P/P/P/I/A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza), e non devono interessare specie tutelate dalle norme vigenti; la limitazione relativa al diametro degli alberi non si applica agli alberi, vivi o morti, oggetto di coltivazione nei frutteti, nei pioppeti e negli impianti di arboricoltura da legno, mentre nei castagneti da frutto è riferita solo alle piante vive;*
2. *L'intervento di taglio della vegetazione infestante è da considerarsi prevalutato a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus spp.*), vitalba (*Clematis vitalba*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale;*
3. *Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere;*

Inoltre:

"Omissis...

GESTIONE DELLA VEGETAZIONE PRESENTE LUNGO LE RETI TECNOLOGICHE O ADIACENTE AGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE O AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI E IN ESERCIZIO

L'intervento di taglio, anche a raso, della vegetazione arborea, viva o morta, presente lungo le reti tecnologiche o adiacente agli impianti di trasporto a fune o agli impianti tecnologici esistenti e in esercizio deve rispettare le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

4. *sia effettuato per una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito dei carrelli o delle cabine, in una fascia di rispetto di 2 m per lato, nonché nella viabilità di accesso esistente;*
5. *non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, qualora l'area sia ubicata in pianura o in collina (fino a 600 m slm); tale limitazione temporale non è comprensiva delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste forestali e non si applica negli interventi ubicati in montagna (oltre 600 m slm):*
6. *non interessi gli elettrodotti di alta e media tensione.*

[...]

L'intervento di potatura di alberi o arbusti presenti lungo le reti tecnologiche o adiacenti agli impianti di trasporto a fune o agli impianti tecnologici esistenti e in esercizio deve rispettare le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

7. *sia effettuato esclusivamente nei casi di pubblica incolumità o di possibile interruzione di servizi essenziali o per rimuovere elementi di ostacolo alla funzionalità delle reti o degli impianti tecnologici esistenti;*
8. *sia effettuato per una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito dei carrelli o delle cabine, in una fascia di rispetto di 2 m per lato, nonché nella viabilità di accesso esistente;*
9. *non interessi elettrodotti di alta e media tensione;*
10. *non si effettuino tagli di capitozzatura;*
11. *sia eseguito con tagli netti.*

[...]

L'intervento di taglio della vegetazione arbustiva e/o di sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea presente lungo le reti tecnologiche o adiacente agli impianti di trasporto a fune o agli

impianti tecnologici esistenti e in esercizio deve rispettare le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

12. sia effettuato per una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito dei carrelli o delle cabine, in una fascia di rispetto di 2 m per lato, nonché nella viabilità di accesso esistente;

13. non si effettui il diserbo con prodotti chimici o con il pirodiserbo.

...omissis”

C) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con autorizzazione idraulica e nulla osta idraulico prot. n. 25649 U. del 34/04/2025 di seguito ed integralmente riportate:

“Omissis ..

CONDIZIONI GENERALI

- 1) L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto richiedente, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica o comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua; in particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente;*
- 2) L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE),*

che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo;

- 3) il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;*
- 4) nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;*
- 5) il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPCRN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*

DURATA

- 6) la presente autorizzazione idraulica ha validità di mesi 30 (trenta) dalla data di rilascio del presente provvedimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; trascorso inutilmente tale termine le procedure amministrative finalizzate al rilascio dell'autorizzazione dovranno essere ripetute; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;*

- 7) *la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*

CONDIZIONI SUL PROGETTO E SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- 8) *le opere da realizzare dovranno essere eseguite sui terreni, nei modi e nelle misure, indicate nel progetto presentato e le stesse dovranno essere concretizzate secondo i contenuti degli elaborati tecnici acquisiti, che formano parte integrante del presente provvedimento. Non è consentito apportare variazioni alle stesse o cambi di ubicazione;*
- 9) *al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;*
- 10) *al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;*
- 11) *eventuali lavori non previsti in progetto, anche derivanti da sopravvenute esigenze di cantiere, dovranno essere preventivamente autorizzati;*
- 12) *tutte le opere, dovranno essere dimensionate e costruite, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dei tecnici incaricati dal soggetto richiedente e della Direzione dei Lavori, in modo da assicurarne la stabilità, nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno, dalle pressioni e sotto-spinte idrauliche anche indotte da eventi di piena, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere, nel rispetto dei principi della scienza e della tecnica e delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;*
- 13) *il soggetto richiedente dovrà comunicare il nominativo del Direttore dei Lavori e l'inizio*

dei lavori stessi, con un preavviso di almeno 15 giorni, e, a lavori ultimati, trasmettere il certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo delle opere;

14) la realizzazione dei lavori dovrà avvenire adottando nella fase esecutiva tutti gli accorgimenti tecnici atti a non creare, seppure temporaneamente, condizioni predisponenti a fenomeni di dissesto e di pregiudizio del buon regime delle acque, sollevando l'USTPC – RN da ogni responsabilità o reclamo da parte di coloro che si ritenessero eventualmente danneggiati;

15) i materiali di risulta ed i rifiuti in generale dovranno essere trasportati e smaltiti presso discariche autorizzate e riposti, in attesa dello smaltimento, in luoghi sicuri temporaneamente attrezzati all'interno del cantiere, nel pieno rispetto della normativa vigente e dell'ambiente naturale circostante;

16) è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;

17) il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

18) è esclusivo onere del soggetto richiedente mettere in atto tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, periodiche e a seguito degli eventi di piena, dei manufatti e delle opere connesse, dell'alveo e delle sponde, a monte e a valle delle opere, per l'intera tratta di alveo idraulicamente influenzato dall'opera e comunque nella misura minima di 50 m a monte e 50 m a valle; in ogni caso dovrà essere sempre garantita la sezione idraulica nella geometria originariamente prevista nel progetto di realizzazione dell'opera;

19) il soggetto richiedente manleva USTPC – Rimini da ogni responsabilità in ordine alla stabilità del manufatto e delle opere assentite (in caso di danneggiamento o crollo),

anche in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua e in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta esclusivo obbligo del richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti, anche mediante la realizzazione, sempre previa autorizzazione, delle opere ritenute necessarie;

20) il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;

21) si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;

22) l'area in concessione non potrà essere recintata in forma permanente ma eventualmente mediante soluzioni facilmente amovibili; l'area in concessione nell'ambito delle porzioni classificate in rischio P3 e P2 da PGRA 2022, non può essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;

SICUREZZA

23) l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico

espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;

24) USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

25) compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>. al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;

26) in particolare, durante l'esecuzione dei lavori il soggetto richiedente è obbligato ad adottare tutte le cautele e a vigilare affinché, in caso di eventi di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombero dei materiali e dei macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque.

...omissis"

Rimangono comunque invariate le prescrizioni specifiche indicate nei relativi pareri già rilasciati dai diversi Enti competenti e riportate nell'art. 6 del Disciplinare della concessione n. DET-AMB-2024-1772 del 26/03/2024, che si intendono integralmente richiamate.

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate

dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.